

Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Risposte a quesiti in merito all'applicazione della Circolare

Trattamento delle garanzie personali nell'ambito del metodo IRB avanzato

(Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 1 e 3 e Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione V, par. 3)

Nell'ambito del metodo IRB avanzato, le banche possono scegliere di riconoscere gli effetti delle garanzie personali e, più in generale, degli strumenti di protezione del credito di tipo personale rettificando i parametri di rischio della posizione garantita, a condizione che siano rispettati i requisiti minimi previsti per le garanzie della specie. Nello specifico, le banche possono sostituire la PD del debitore principale con quella del garante (c.d. approccio di sostituzione) ovvero modificare la LGD dell'esposizione creditizia coperta.

Al riguardo, è stato chiesto se la banca è tenuta a calcolare la PD del garante anche nel caso in cui scelga di riconoscere gli effetti delle garanzie personali attraverso aggiustamenti della LGD.

In proposito, assumono rilievo le seguenti disposizioni:

1) ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole previste per i debitori principali in materia di assegnazione del rating ovvero, nel caso di crediti al dettaglio, in materia di assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di stima della PD **(1)**;

2) il valore delle attività ponderate per il rischio di credito determinato dopo aver considerato gli effetti di attenuazione delle garanzie personali non deve essere mai inferiore all'importo che si sarebbe avuto nel caso di un'analogha esposizione detenuta direttamente nei confronti del fornitore di protezione.

In relazione a quanto precede, si precisa che la previsione di cui al primo alinea costituisce un requisito per il riconoscimento a fini prudenziali delle garanzie personali, a prescindere dall'approccio di calcolo prescelto (sostituzione della PD o rettifica della LGD). Pertanto, per poter beneficiare del risparmio patrimoniale indotto dalle garanzie personali, la banca è tenuta: i) nel caso di esposizioni verso amministrazioni e banche centrali, intermediari vigilati e imprese, ad attribuire il rating anche al garante, oltre che al debitore principale; ii) nel caso di esposizioni al dettaglio, ad applicare anche al garante gli stessi processi e criteri utilizzati per l'assegnazione a classi o pool dell'esposizione e per la stima della PD.

La ratio della norma è evidente se si considera che il requisito della certezza giuridica delle garanzie - caposaldo della disciplina sulla tecniche di attenuazione del rischio di credito - omologa, nella sostanza, la posizione del garante a quella del debitore principale nei confronti della banca; pertanto, a fronte della riduzione del requisito patrimoniale ottenibile tramite l'utilizzo della garanzia personale, la normativa richiede alla banca di valutare il merito creditizio del garante (al

momento dell'assunzione della protezione e per tutta la sua durata) secondo i medesimi criteri utilizzati per il cliente diretto.

Si ha inoltre presente che la disposizione di cui all'alinea 2 è volta a eliminare la possibilità di arbitraggi normativi, quindi ad assicurare parità di trattamento a situazioni di fatto analoghe nella sostanza (esposizione diretta nei confronti del soggetto A; esposizione avente caratteristiche analoghe garantita dal soggetto A). Ricade nella responsabilità della banca assicurare - con le modalità ritenute più opportune - la sussistenza di tale condizione **(2)**.

(1) Cfr. Direttiva 2006/48/CE, Allegato VII, Parte IV, parr. 97 e 99 nonché nuovo Accordo sul Capitale, par. 481. Sul punto, alla prima utile occasione si provvederà ad allineare la Circolare 263 (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 3.1) alla dizione letterale della Direttiva riportata nel presente testo.

(2) L'effettuazione del confronto tra le attività ponderate per il rischio di credito relative all'esposizione coperta e quelle di un'analogha esposizione nei confronti del garante può richiedere - a seconda delle metodologie specificamente utilizzate dalla banca - il calcolo dei parametri di rischio (in particolare, PD e LGD) anche con riferimento al garante.